SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 3870

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1999

Istituzione dell'albo nazionale dei cuochi professionisti

ONOREVOLI SENATORI. - L'immagine del nostro Paese nel mondo è da sempre affidata, oltre che al patrimonio culturale e paesaggistico, anche alla cucina italiana, che ha saputo coniugare qualità e genuinità. Lo testimonia il fatto che la dieta mediterranea è divenuta da tempo ed in tutto il mondo sinonimo di alimentazione sana ed equilibrata. La cucina italiana è anche espressione di numerose tradizioni regionali o cittadine, ciascuna delle quali si caratterizza per il suo apporto specifico e per la rilevanza data ad alimenti tipici del territorio, spesso elaborati secondo tecniche tramandate da generazioni. Accanto alle trattorie tradizionali si è sviluppata una rete di punti di ristorazione di altissimo livello, invidiata nel mondo ed oggetto di ampio interesse, come testimonia il fiorire di pubblicazioni specifiche e la nascita di un circuito turistico che, accanto alle mete artistiche e naturali, prevede spesso una tappa nei più rinomati e caratteristici ristoranti. Questo patrimonio, costruito con sapiente maestria, può trovare un sostegno ulteriore nella formazione di un albo specifico dei ristoratori, che, senza cadere in tentazioni corporativistiche e comunque essendo ricettivo verso il contributo delle giovani generazioni, offra un ordinato inquadramento ad una categoria che soffre a volte della presenza di operatori improvvisati e poco qualificati. Proponiamo perciò, con il presente disegno di legge, di creare un albo nazionale che riunisca i cuochi professionisti, definendo con tale qualifica i maestri cucinieri che sono passati al vaglio di una serie di prove pratiche e teoriche che ne attestino l'abilità culinaria ed anche la capacità di offrire ai clienti cibi autentici, rispettosi della salute ed anzi raccomandabili per il loro apporto nutritivo.

La cucina è dunque divenuta una vera e propria arte, o comunque una attività che richiede conoscenza ed esperienza: proponiamo pertanto che per l'esercizio della attività di cuoco professionista sia necessario superare una prova d'esame, secondo le modalità definite dal consiglio dell'ordine, composto dagli iscritti all'albo. Saranno iscritti di diritto all'albo già all'atto della sua istituzione i cuochi che potranno attestare una attività decennale o che già dirigano le cosiddette «equipes di cucina».

L'albo, costituito secondo questi princìpi, costituirà una garanzia di qualità e serietà professionale per i consumatori e potrà essere un importante punto di riferimento per i gestori alberghieri e i ristoratori per attingere a professionalità qualificate, aprendo così un importante fronte di sviluppo occupazionale: non vi è dubbio infatti che la rete dei ristoranti in un Paese a vocazione turistica quale è l'Italia, anche in vista dei flussi turistici che sono previsti per l'evento giubilare, debba ulteriormente svilupparsi e segnalarsi per la qualità del servizio reso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È istituito l'albo nazionale dei cuochi professionisti.
- 2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei cuochi professionisti.
- 3. La tenuta dell'albo è demandata al consiglio nazionale dell'ordine, eletto dagli iscritti all'albo.
- 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro avente la delega per il turismo, sono adottate le norme relative alle modalità di iscrizione all'albo, all'istituzione delle sedi e del consiglio dell'ordine, ed ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria.

Art. 2.

1. Possono essere iscritti all'albo esclusivamente i cuochi professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge che abbiano presentato la relativa richiesta al consiglio nazionale dell'ordine.

Art. 3.

- 1. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda il consiglio dell'ordine delibera l'iscrizione all'albo, dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti. Alla domanda deve essere allegata l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti.
- 2. All'atto dell'iscrizione il richiedente deve depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di legge.
- 3. Le iscrizioni all'albo non sono limitate nel numero.

Art. 4.

- 1. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività professionale con la qualifica di «cuoco professionista».
- 2. L'iscrizione all'albo avviene con la specifica annotazione della qualifica lavorativa risultante dal libretto di lavoro.
- 3. L'esercizio abusivo della professione é punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
- 4. L'esercizio dell'attività di cuoco esperto in arte culinaria deve svolgersi nel pieno rispetto dei criteri di deontologia professionale fissati dal consiglio dell'ordine.

Art. 5.

- 1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che hanno superato l'esame di abilitazione predisposto dal consiglio dell'ordine.
- 2. Sono iscritti di diritto all'albo i maestri di cucina e gli *chef* di cucina che possono documentare almeno dieci anni di attività o che dirigano *equipes* di cucina composte da almeno quattro persone.
- 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge il consiglio dell'ordine delibera le materie, le prove teoriche e pratiche d'esame, che dovranno in ogni caso riguardare anche nozioni di scienza dell'alimentazione e di cucina del territorio.

Art. 6.

- 1. È istituito in seno al consiglio dell'ordine il collegio professionale, organo di seconda istanza rispetto alle decisioni relative alla tenuta dell'albo ed ai provvedimenti disciplinari.
- 2. Il consiglio dell'ordine fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare il finanziamento dei costi relativi alle

funzioni svolte sia dal consiglio che dal collegio professionale, ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario e alla tenuta dell'albo.

Art. 7.

- 1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo è promossa dal presidente del collegio, previa comunicazione scritta all'interessato dell'inizio dell'azione disciplinare. Il procedimento è disciplinato dal regolamento interno, di cui il consiglio dell'ordine deve dotarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il procedimento deve in ogni caso prevedere l'audizione dell'incolpato.
- 2. Il collegio professionale irroga le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) ammonizione, in caso di mancanze deontologiche lievi;
- b) sospensione dall'esercizio dell'attività, nel caso di interdizione dai pubblici uffici o in pendenza di procedimento penale o per gravi infrazioni al codice deontologico;
- c) radiazione dall'albo, nel caso della commissione di delitti non colposi e di mancanze professionali di particolare gravità.
- 3. A seguito dell'irrogazione della sanzione della radiazione la reiscrizione può essere richiesta dopo che siano trascorsi almeno tre anni. Sulla domanda di reiscrizione decide il consiglio, su parere del collegio professionale e sentito l'interessato.
- 4. Le deliberazioni del consiglio possono essere impugnate dagli interessati entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento con ricorso presso il tribunale competente per territorio.